



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE <i>Area:</i> ECONOMIA DEL MARE	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Attuazione articolo 7, comma 9-septiesdecies della Legge 6 agosto 2015 n. 125 –Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Approvazione della tabella denominata "Criticità delimitazione linea SID" ai fini della ricognizione della fascia costiera della Regione Lazio.		
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
DI CONCERTO	_____	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Data di ricezione: 15/04/2016 prot. 195 _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Attuazione articolo 7, comma 9-*septiesdecies* della Legge 6 agosto 2015 n. 125 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Approvazione della tabella denominata “Criticità delimitazione linea SID” ai fini della ricognizione della fascia costiera della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

SENTITA la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione” e ss.mm.ii.;

RILEVATO che le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001, pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di Turismo;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

VISTO l’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le aree demaniali marittime, lacuali e fluviali;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il D.P.R. 02/12/1997 n. 509 ”Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15-3-1997, n. 59”;

VISTO il D. Lgs 112/1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L.15/3/1997, n.59;

VISTO l’articolo 7 del Decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito in Legge 6 agosto 2015 n.125 ed in particolare il comma 9-*septiesdecies*;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modificazioni” con cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni ed in particolare l’art. 47 (concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative);

PRESO ATTO della Circolare del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dei porti - n. M_TRA/DINFR/4520 del 17 aprile 2008, concernente il “Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale - Revisione del D.P.C.M. 21 dicembre 1995”;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 7, comma 9-*septiesdecies* del Decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito in Legge 6 agosto 2015 n.125, le Regioni sono chiamate – nel termine di 120 giorni decorrente dall’entrata in vigore della succitata legge di conversione – ad operare una ricognizione delle rispettive fasce costiere finalizzata ad elaborare una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori, da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia del demanio. I suddetti Enti statali nei centoventi giorni successivi al ricevimento delle proposte delle Regioni costiere provvederanno ad attivare i procedimenti di cui agli articoli 32 e 35 del Codice della Navigazione volti alla delimitazione o alla esclusione di zone del demanio marittimo;

CONSIDERATO che la ricognizione della fascia costiera prevista dalla sopra richiamata legge 125/2015 in quanto finalizzata alla revisione del demanio marittimo costituisce un’occasione per aggiornare e meglio definire la linea dividente demaniale;

PRESO ATTO che in sede di coordinamento tecnico interregionale del 3 settembre 2015, in assenza di una definizione giuridica univoca di “fascia costiera” (di cui al comma 9-*septiesdecies*, dell’articolo 7, legge 125/2015), a seguito di ampio confronto, si è concordato che la ricognizione riguarda la zona costiera in prossimità della dividente demaniale con esclusione delle aree ricadenti nella giurisdizione delle autorità portuali;

RITENUTO altresì, di dover escludere le pertinenze e le aree demaniali in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici, nonché le aree portuali di competenza regionale;

PRESO ATTO, altresì che, come concordato l’attività delle Regioni dovrà riguardare i temi oggetto degli articoli art.32 del Codice della Navigazione (delimitazione di zone del demanio marittimo) e art. 35 del Codice della Navigazione (esclusione di zone del demanio marittimo) come specificato nel comma 9-*septiesdecies*, dell’articolo 7, Legge 125/2015 ed in particolare per quel che riguarda l’art. 32 la ricognizione potrà riguardare i casi di assenza di dividente demaniale, incertezza della dividente demaniale e ricostruzione del demanio necessario; per quanto riguarda l’art. 35 la ricognizione riguarderà le opere di urbanizzazione dei Comuni quali strade, piazze, passeggiate o altre che non siano più riconducibili ai pubblici usi del mare;

CONSIDERATO che tale ricognizione non poteva prescindere dal coinvolgimento diretto dei singoli Comuni costieri interessati, quali Enti delegati alla gestione delle funzioni amministrative che, attraverso le proprie strutture tecniche in materia di demanio marittimo sono maggiormente a conoscenza dell’utilizzo del demanio marittimo afferente il proprio territorio;

VISTA la nota n. 198 sp del 25/09/2015 con la quale il 7 ottobre 2015 sono stati convocati presso la sede della Regione Lazio i 22 Comuni costieri e i 2 Comuni isolani laziali per l'approfondimento delle attività necessarie, al fine di acquisire nel dettaglio ciascun tratto di linea demaniale con le relative criticità;

VISTA la nota n. 554166 del 15.10.2015 con la quale è stato richiesto dalla competente Direzione Regionale ai Comuni interessati di produrre apposita cartografia nella quale fossero evidenziate, con colori diversi, le criticità presenti in relazione alla dividente demaniale;

CONSIDERATO che per completare la procedura di ricognizione della fascia costiera sono stati necessari ulteriori incontri con ciascun Comune, per esaminare singolarmente le tavole cartografiche, le criticità, le proposte ed in fine verificarne la coerenza con i succitati criteri;

VISTA la nota n. 246 sp del 15/12/2015 con la quale è stata convocata per il 22/12/2015 la riunione conclusiva con i 24 Comuni costieri interessati;

PRESO ATTO che nel corso del suddetto incontro è stata condivisa e sottoscritta, da ogni singolo rappresentante, una scheda denominata "Criticità delimitazione linea SID" nella quale sono state schematizzate, utilizzando una terminologia univoca, le criticità presenti in ciascun Comune e le eventuali proposte avanzate dagli stessi;

CONSIDERATO che in detta sede è stato stabilito che in questa prima fase verrà presentata, ai competenti organi dello Stato, la tabella riepilogativa relativa alle criticità, riservandosi di presentare successivamente, nelle diverse sedi, le eventuali proposte, ovvero di supportare le scelte nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui all'art 7, comma 9-*septiesdecies* della Legge n. 125/2015;

PRESO ATTO degli elaborati grafici nei quali i singoli Comuni hanno evidenziato in blu la linea di costa, in verde la proposta di revisione della dividente demaniale e in rosso la dividente demaniale attualmente individuata nel SID;

CONSIDERATO altresì, che con la competente Direzione regionale risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del Suolo – si è condiviso di sottoporre alla specifica attenzione dei Comuni la valutazione di dettaglio relativa al demanio marittimo "necessario" ad oggi sottratto allo stesso pur se di particolare pregio ambientale (es. dune marittime, foreste litoranee);

PRESO ATTO che, sebbene la Legge 125/2015 sia rivolta ad attivare i procedimenti di cui agli articoli 32 e 35 del Codice della Navigazione, nel corso della ricognizione si è condivisa con la Direzione competente l'opportunità di estendere la proposta di delimitazione del demanio marittimo nei luoghi nei quali il mare comunica con canali, fiumi o altri corsi di acqua - procedura disciplinata dall'art. 31 del Codice - in quanto ciò consente di dare continuità alla linea dividente demaniale;

PRESO ATTO inoltre che le Amministrazioni comunali hanno manifestato la piena disponibilità al trasferimento al demanio e al patrimonio comunale delle aree di cui si propone l'esclusione dal demanio marittimo senza oneri per le Amministrazioni stesse;

PRESO ATTO che la ricognizione effettuata non ha interessato le aree demaniali marittime nella giurisdizione delle Autorità Portuali, in quanto tali aree non rientrano tra quelle la cui gestione è stata trasferita alle Regione ai sensi del D. Lgs 112/98 e che analogamente, la stessa attività non ha inteso interessare le aree in consegna alle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 34 C.N., in quanto anch'esse escluse dal trasferimento, nonché le aree portuali di competenza regionale;

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto, che le determinazioni che le competenti Amministrazioni dello Stato assumeranno in merito a eventuali trasferimenti ai Comuni di aree su cui insistono opere di urbanizzazione primaria e secondaria non comporteranno nessun onere di qualsiasi natura per le Amministrazioni regionale e comunali;

VALUTATO ulteriormente che la suddetta Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nell'ambito delle proprie competenze (cantieri navali, distributori carburanti, opere di urbanizzazione ecc.), ha condiviso l'elenco delle criticità relative alla revisione della dividende demaniale;

PRESO ATTO inoltre che la suddetta Struttura ha evidenziato tra le principali criticità le concessioni così dette ad "uso abitativo", rilasciate originariamente dalle Capitanerie di Porto e che attualmente rivestono una particolare rilevanza sociale ed economica, nonché di estrema delicatezza amministrativa, sia per l'entità di tali cespiti presenti nei 24 Comuni costieri, (di cui il solo Comune di Fiumicino (RM) conta circa 450 unità ed il Comune di Anzio (RM) circa 100 unità) sia per le difficoltà interpretative dell'ordinamento statale normativo vigente sulla natura giuridica dei titoli concessori originari;

RITENUTO OPPORTUNO, con riferimento ad alcuni usi particolari ed esclusivi consolidati nel tempo, definire con certezza con le competenti Amministrazione dello Stato le attuali occupazioni del demanio marittimo la cui tipologia è di dubbia interpretazione ovvero non è più correlata al pubblico uso del mare (art. 35 del Cod. Navigazione);

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare, la tabella delle "Criticità delimitazione linea SID"(**All 1**) propedeutica alla ricognizione della fascia costiera della Regione Lazio, nella quale sono state riassunte le criticità presenti in ciascun Comune e le eventuali proposte avanzate dagli stesse, e finalizzata alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo a norma dell' articolo 7, comma 9-*septiesdecies* del Decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, ;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati:

- di approvare, la tabella delle "Criticità delimitazione linea SID" (**All 1**), propedeutica alla ricognizione della fascia costiera della Regione Lazio, nella quale sono state riassunte le criticità presenti in ciascun Comune e le eventuali proposte avanzate dagli stesse, e finalizzata alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo a norma dell' articolo 7, comma 9-*septiesdecies* del Decreto-legge 19 giugno 2015 n.78;
- che le Direzioni Regionali competenti in materia di demanio marittimo e di difesa del suolo assumeranno tutte le iniziative necessarie per il prosieguo dell'iter amministrativo ed in particolare:
 - a) acquisire dalle Amministrazioni statali competenti indicazioni univoche relative ad alcuni usi particolari ed esclusivi consolidati nel tempo e non più correlati al pubblico uso del mare (art. 35 del Cod. Navigazione);
 - b) attivare i procedimenti di cui agli articoli 32 (delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (esclusione di zone dal demanio marittimo) del Codice della Navigazione, e valutata l'opportunità di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 31 del medesimo Codice (limiti del demanio marittimo) nei luoghi dove il mare comunica con canali, fiumi o altri corsi di acqua.

- di dare atto che le determinazioni che le competenti Amministrazioni dello Stato assumeranno in merito a eventuali trasferimenti ai Comuni di aree su cui insistono opere di urbanizzazione primaria e secondaria non comporteranno nessun onere di qualsiasi natura per le Amministrazioni regionale e comunali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.